

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 febbraio 2024)

INDICE

| | | | |
|---|----------|---|-----|
| CENTINAIO: sulla gestione delle rotte aeree nel tratto di mare tra la Cina e Taiwan (4-00998) (risp. TRIPODI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>) | Pag. 767 | GASPARRI: sull'utilizzo di un farmaco per la disforia di genere, specialmente nell'ospedale "Careggi" di Firenze (4-00901) (risp. GEMMATO, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) | 775 |
| DREOSTO: su un episodio di razzismo avvenuto durante l'incontro di calcio tra Milan e Udinese il 20 gennaio 2024 (4-00992) (risp. ABODI, <i>ministro per lo sport e i giovani</i>) | 768 | PELLEGRINO: sulla sottrazione internazionale di un minore residente nella provincia di Brindisi da parte della madre (4-00896) (risp. SILLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>) | 780 |
| FLORIDIA Aurora ed altri: sull'assorbimento del liceo delle scienze economico-sociali nel nuovo liceo del <i>made in Italy</i> (4-00947) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>) | 772 | POTENTI: sul sito di interesse nazionale di Livorno (4-00188) (risp. PICHETTO FRATTIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>) | 782 |

CENTINAIO. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

con una nota del 4 febbraio 2024, l'amministrazione dell'aviazione civile cinese (CAAC) ha informato, relativamente alla gestione delle rotte aeree nel tratto di mare fra la Repubblica Popolare Cinese e Taiwan, della decisione di "cancellare le misure di compensazione da nord a sud per la rotta M503 a partire dal 1° febbraio";

nella medesima nota CAAC ha informato della decisione di voler mettere in funzione le rotte di collegamento W122 e W123 della M503 per volare da ovest a est, nel tentativo di migliorare l'efficienza operativa dello spazio aereo;

tale decisione, secondo quanto riportato da un comunicato del Ministero degli affari esteri di Taiwan, comporterebbe la revoca di fatto di un accordo già raggiunto nel 2015;

sempre secondo quanto comunicato dal Ministero di Taiwan, la scelta unilaterale dell'ente dell'aviazione civile cinese, oltre ad essere in contrasto con le norme previste dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO), non essendo stata discussa e condivisa, minerebbe i rapporti stessi fra i Paesi;

la tensione politica fra i soggetti interessati nella zona dello stretto di Formosa, già elevata nei mesi scorsi, rischia di aumentare ancora di più, limitando pertanto la necessaria serenità per un dialogo fra le parti;

alla luce dei rapporti politici ed economici che coinvolgono anche l'Italia, nonché svariate aziende che investono nella zona interessata,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito ai fatti elencati in premessa, e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, di concerto con la comunità internazionale, al fine di evitare pericolose *escalation* che possano minare la sicurezza dell'area, e al contempo tutelare i soggetti italiani presenti sui territori interessati.

(4-00998)

(6 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Come noto, Taipei non rientra tra i membri dell'ICAO e la "regione di informazioni di volo" taiwanese, sebbene amministrata di fatto dall'Autorità di aviazione civile di Taiwan, rimane uno spazio aereo formalmente assegnato alla Repubblica popolare cinese. Sono comunque in corso in ambito ICAO approfondimenti su eventuali lacune informative da parte della Repubblica popolare cinese. L'ICAO ha infatti sempre ritenuto importante il mantenimento di un canale informativo fra le parti interessate. E l'Italia condivide questo approccio. Si sostiene la necessità di un dialogo costruttivo e pacifico tra le due sponde dello stretto di Taiwan, in coerenza con la "One China policy" e con il consolidato impegno dell'Italia, dei Paesi G7 e dell'Unione europea a preservare la pace e la stabilità nell'area e ad opporsi ad ogni tentativo unilaterale di alterare lo *status quo* con la minaccia o l'uso della forza.

La stabilità dell'Indo-Pacifico resta essenziale per la sicurezza e prosperità globali. Il tema occupa un ruolo di rilievo nell'agenda della presidenza italiana G7 del 2024.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

TRIPODI

(19 febbraio 2024)

DREOSTO. - *Al Ministro per lo sport e i giovani.* - Premesso che:

la squadra di calcio dell'Udinese è stata sanzionata in relazione alla gara con il Milan del 20 gennaio 2024, valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale da parte di alcuni suoi sostenitori nei confronti del portiere rossonero Mike Maignan;

inizialmente la sanzione irrogata dal giudice sportivo consisteva nell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse, ma, a seguito di reclamo da parte del *club*, la prima sezione della corte sportiva d'appello nazionale, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato la sanzione nell'obbligo di disputare due gare con il settore curva nord privo di spettatori;

anche la sanzione riformata appare sproporzionata, dato che la colpa è addebitabile ad una sparuta minoranza, solo 5 persone sulle 25.000 presenti, rapidamente individuate grazie anche alla presenza di numerose te-

lecamere. La società ospitante ha subito collaborato con la polizia per l'identificazione dei colpevoli, immediatamente assoggettati a DASPO, e per la tutela anche dell'immagine di tutto il Friuli, i cui abitanti non sono certo razzisti,

si chiede di sapere:

quale sia l'opinione del Ministro in indirizzo rispetto ai criteri fatti propri dalla decisione che ha sanzionato l'Udinese, considerando che, secondo le autorità competenti, tali cori inaccettabili provenivano da una minoranza di persone e considerando, altresì, che la stragrande maggioranza dei tifosi udinesi non aveva la minima percezione di quello che stava accadendo;

quali iniziative intenda assumere per arginare i casi di razzismo negli stadi, non solo di calcio, possibilmente cercando di colpire unicamente i colpevoli, evitando di coinvolgere intere comunità, come avvenuto nel caso di specie per l'Udinese, che è sempre stato un *club* che promuove l'integrazione tra atleti di diverse etnie e nazioni, che non hanno mai avuto problemi con la popolazione friulana, sempre corretta e rispettosa nei loro confronti.

(4-00992)

(1° febbraio 2024)

RISPOSTA. - Com'è noto, il sistema di giustizia sportiva in Italia è gestito dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, che hanno il compito di applicare le regole disciplinari e di risolvere le dispute legate alla materia sportiva. A tale proposito, ciascuna federazione sportiva nazionale dispone di un proprio organo giudicante che ha il compito di valutare le violazioni delle norme disciplinari e di imporre, nel caso, le relative sanzioni. Ferme restando l'indipendenza e l'autonomia del giudizio sportivo, l'autorità politica non dispensa opinioni, ma si attiene alle decisioni assunte dagli organi competenti e ai fatti rilevati dal referto arbitrale e dal rapporto dei collaboratori della procura federale.

In base al comunicato ufficiale della lega serie A del 23 gennaio scorso, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell'AIA Carlo Moretti, ha assunto la decisione, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato, in più occasioni, il calciatore del Milan Mike Peterson Maignan, di comminare alla società sportiva Udinese calcio la sanzione minima prevista dall'art. 28, comma 4, del CGS, ovvero l'obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e), del CGS). Dalle rilevazioni risulta infatti che sono stati effettuati 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa un minuto, e successivamente un'ulteriore so-

sensione della gara per circa 5 minuti. È stato rilevato, altresì, che non sono state riportate chiare manifestazioni di dissociazione da parte dei sostenitori, elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante. Il giudice sportivo sottolinea, inoltre, che il comportamento attivo della società Udinese e la disponibilità manifestata fin da subito a collaborare per l'individuazione dei responsabili, peraltro prontamente avvenuta, ha reso possibile, per un evento di tale portata e gravità, l'applicazione della sanzione minima.

La società Udinese calcio, dopo un'accurata analisi degli atti ricevuti, ha ritenuto confacente presentare reclamo alla corte sportiva d'appello nazionale della FIGC contro la decisione del giudice sportivo. Nelle motivazioni del ricorso, è stata resa nota la volontà di salvaguardare la reputazione del *club*, storicamente multietnico, e l'impegno dimostrato nel perseguire i colpevoli e, in generale, contro ogni discriminazione. Viene ritenuta ingiustamente pregiudicata l'intera tifoseria da un provvedimento che colpisce, a fronte di inqualificabili comportamenti di pochi, la società Udinese calcio, la quale ribadisce come, da anni, sia impegnata nella costruzione di un tifo sano, anche investendo, per prima, nella sperimentazione di tecnologie per il riconoscimento facciale.

In data 31 gennaio la FIGC ha reso noto, con un comunicato ufficiale, il dispositivo della prima sezione della corte sportiva d'appello nazionale, presieduta da Carmine Volpe, che ha accolto in parte il reclamo dell'Udinese calcio avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse. In parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato la sanzione nell'obbligo di disputare due gare con il settore curva nord privo di spettatori.

All'indomani della vicenda il Ministro ha preso parte a una riunione organizzata dal ministro Piantedosi, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani, alla quale sono intervenuti anche i vertici del calcio italiano, riuniti per un confronto sulle modalità attraverso le quali rendere ancor più efficace e tempestivo il contrasto al razzismo negli stadi. È stato ribadito che il razzismo, in tutte le sue deprecabili forme, non è solo un problema morale, ma un problema di ordine pubblico: vanno valutate tutte le possibili opzioni per rendere più efficace e tempestiva l'azione corale. Va aumentato il livello dell'attenzione su tutte le forme di discriminazione. Si devono dedicare tutte le energie per contrastare e debellare questa piaga e fare in modo che chi non comprende le "regole del gioco", esca dallo stadio.

È stato costituito un gruppo di lavoro che si focalizzerà sulla struttura del DASPO, valutandone anche la tracciabilità nei documenti personali dei soggetti coinvolti. Si cercherà poi di intervenire per associare il DASPO ad altre forme di recupero sociale delle persone che incorrono in certi errori non più tollerabili. Poi si cercherà di trovare altri strumenti di promozione e valorizzazione del ritiro del gradimento allo stadio di certi soggetti da parte dei *club*, ma è compito delle società, delle leghe e della federazione. Lo strumento di non gradimento è stato già utilizzato dall'Udinese e dalla Ju-

ventus con successo e va ulteriormente promosso. Vanno tutelati i tifosi che vanno allo stadio per il piacere di assistere a una partita di calcio, di tifare per la propria squadra e di farlo insieme a migliaia di altri tifosi, a partire dagli adolescenti che meritano di fare questa esperienza in un contesto civile.

Con la Comunità ebraica di Roma il Ministro ha avviato fin dall'inizio del suo mandato una proficua collaborazione finalizzata ad azioni comuni da intraprendere per contrastare episodi di razzismo e antisemitismo nel mondo del calcio e dello sport. È importante presidiare il presente e legare tutto al percorso scolastico. Si deve lavorare su una comunicazione permanente e la scuola deve diventare il motore principale, rendendo strutturali i programmi educativi e formativi per la promozione della cultura del rispetto.

Il Ministro condivide e sottoscrive le parole, nell'intervento in aula di fine seduta dello scorso 31 gennaio, dell'on. Maiorano: "lo sport deve rimanere un momento di condivisione, di fratellanza, di solidarietà e di rispetto per il prossimo, valori che vanno manifestati sia in campo, che sugli spalti, indipendentemente dai colori della propria squadra, dalla razza o dalla religione". E con queste premesse, ha proposto l'istituzione, per il 2 febbraio di ogni anno, della "giornata contro la violenza negli stadi" dedicata all'ispettore Filippo Raciti, affinché rappresenti un momento di riflessione sul fenomeno. Inoltre, si desidera segnalare la proposta di legge "Istituzione della giornata nazionale contro la violenza nello sport" a prima firma dell'on. Nisini che è stata assegnata alla VII Commissione, il cui presidente Mollicone ha già espresso supporto per la calendarizzazione. La proposta prevede che vengano responsabilizzate tutte le istituzioni e soprattutto le scuole, affinché promuovano iniziative per celebrare il valore della sana competizione e dello spettacolo al quale si assiste rispettando le regole, ricordando le vittime della follia mascherata da tifo, che tale non dovrà essere riconosciuto.

Lo sport, per i suoi valori pedagogici e culturali, e per la sua diffusione, costituisce una "chiave" di integrazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni discriminatori e di violenza e l'attività sportiva rappresenta uno dei pilastri delle prassi educative. In questa direzione si concentra l'azione del Ministro nell'esercizio delle deleghe che gli sono state attribuite e del Dipartimento per lo sport, attivo, nello specifico, su vari tavoli nazionali e internazionali: a) dal 2022, aderisce al progetto del Consiglio d'Europa "Combating hate speech in sport", cui partecipano anche Grecia, Macedonia, Spagna, Francia e Germania. L'obiettivo del progetto è di arrivare alla stesura di linee guida europee per il contrasto al fenomeno, che possano fungere da strumento, ma anche da pungolo, per l'adozione in tutta Europa di misure efficaci e condivise; b) partecipa all'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito presso il Viminale, che svolge attività di analisi, monitoraggio e studio del fenomeno della violenza negli impianti sportivi. Inoltre, svolge attività propositiva (normative, elaborazione di di-

rettive, promozione di iniziative sinergicamente coordinate con gli altri soggetti interessati) e attività documentali (rapporti annuali sull'andamento del fenomeno); c) nel 2022 ha siglato un accordo con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), quale importante strumento volto alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di discriminazione e violenza in tutte le loro forme nei contesti sportivi. La finalità dell'accordo è quella di attivare una modalità di collaborazione sinergica per il perseguimento delle comuni finalità istituzionali e per la realizzazione del comune interesse di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport.

Si segnala, inoltre, che sono stati finanziati grazie ad un avviso pubblico, aperto a tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, circa 40 progetti per un importo complessivo di un milione di euro finalizzati al contrasto delle discriminazioni e alla realizzazione di azioni positive che utilizzino lo sport quale strumento per la prevenzione e il contrasto al razzismo, all'intolleranza e alla xenofobia.

Infine, concludendo, si sottolinea che proprio in questi giorni, seguendo anche tale ultimo increscioso episodio di razzismo, il Dipartimento e il Ministero dell'interno stanno lavorando e studiando ulteriori proposte di attività, iniziative e progetti per cercare di precedere la cronaca e non seguirla e quindi subirla. Come già ribadito più volte, il tema è della più assoluta importanza e merita interventi perentori, coordinati e largamente condivisi.

Il Ministro per lo sport e i giovani

ABODI

(19 febbraio 2024)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI. -
Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

la legge n. 206 del 2023, “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*”, al titolo III, recante “Disposizioni in materia di istruzione e formazione”, agli articoli 18 e 19 contiene la parte inerente all’istituzione del liceo del *made in Italy*;

in data 28 dicembre, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato una nota (n. 41318, “Avvio del percorso del Liceo del *made in Italy*. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 - Iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2024/2025”), con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire

l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

considerato che:

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con la nota 23/135CU09/C10, del 6 settembre 2023, aveva espresso la necessità di abrogare il comma 4 dell'art. 13 dell'originario disegno di legge (ora confluito nel comma 4 dell'articolo 18 della nuova legge n. 206), nella parte che prevedeva la confluenza, e quindi l'esaurimento, dell'indirizzo economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane nell'opzione del *made in Italy*, a partire dalle classi prime funzionanti dell'anno scolastico 2024/2025;

le principali organizzazioni sindacali afferenti al settore scuola e istruzione, la rete nazionale dei licei economico-sociali, i comitati spontanei di docenti e famiglie (per esempio il "comitato Salviamo il LES") hanno ripetutamente segnalato la gravità di tale scelta, proprio nella parte in cui si paventa la graduale soppressione del liceo delle scienze economico-sociali, nonostante si tratti di un indirizzo in continua crescita e che coinvolge 419 scuole statali, con non meno di 3.000 classi e 116 istituti paritari, per un totale di 75.747 alunne e alunni e migliaia di docenti;

preso atto che il testo finale della legge n. 206 conferma un quadro poco chiaro della norma: infatti, se, da un lato, nella formulazione definitiva, il percorso liceale del *made in Italy* si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei come suo indirizzo aggiuntivo (articolo 18, comma 1), non costituendo più una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, permane la confusione tra quanto previsto dal citato articolo 18, comma 1, e quanto predisposto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 18, ove si ravvisa una "confluenza" dell'opzione economico-sociale nel liceo del *made in Italy*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto e se non voglia approfondire questa confusionaria norma che oltretutto non garantisce in modo inequivocabile la continuità del liceo economico-sociale, che negli ultimi anni ha ricevuto molta attenzione e apprezzamento da parte di studenti, famiglie e della società civile;

se non ravveda, in particolare, la necessità di chiarire se l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, che confluirà nei percorsi liceali del *made in Italy* (art. 18, comma 4, della legge n. 206 del 2023), rimarrà comunque in vita come sua opzione ed articolazione interna, o se invece questa confluenza varrà come sua integrale sostituzione, e quindi soppressione, ad opera del liceo del *made in Italy*.

(4-00947)

(16 gennaio 2024)

RISPOSTA. - Si evidenzia, preliminarmente, che questo Governo ha ereditato un sistema formativo che evidenzia una profonda incapacità di formare proprio quelle professionalità maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo. La gravità del ritardo accumulato in passato ha imposto la necessità di un'azione rapida, che ha messo in campo più strumenti per aggredire da subito il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che, come noto, tocca in alcuni casi punte anche del 60 per cento.

Alle famiglie è stata offerta dunque maggiore possibilità di scelta per i propri figli, grazie, tra le altre, all'introduzione del liceo del *made in Italy*. La scelta dell'attivazione di tale innovazione è stata riservata alla piena libertà delle istituzioni scolastiche, che si sono espresse attraverso la deliberazione degli organi collegiali che ne rappresentano la comunità scolastica. Ebbene, la risposta pervenuta al Ministero, pur a fronte di tempi ristretti, è stata molto buona. E infatti, le istanze sono state in totale 120. Si deve considerare che i licei economico-sociali statali sono circa 400 (600, considerando anche quelli non statali); un dato, questo, le 120 richieste, per nulla scontato, soprattutto se confrontato con simili esperienze del passato.

Ci si riferisce, ad esempio, al caso del liceo sportivo, introdotto nel 2013 dal Governo Monti, in occasione del quale, nella logica proprio di un avvio graduale di nuovi percorsi e della necessità di un loro monitoraggio nella fase iniziale, vi erano addirittura limiti legislativi che ne contingevano il numero, prevedendo l'istituzione massima di uno per provincia. Tra le istanze ricevute poi (tranne 6, che sono state escluse per difetto di alcuni requisiti essenziali), tutte le altre hanno ricevuto l'intesa delle Regioni, eccettuato il caso della Campania, che non ha ancora approvato 22 istanze, pur provenienti dalle scuole del proprio territorio.

Le scuole italiane hanno ben compreso la potenzialità di questo percorso, che fornirà alle studentesse e agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari sociali, storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese, ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base, soprattutto in campo economico, giuridico e tecnologico.

Gli obiettivi formativi e i contenuti qualificanti di tale percorso sono ben scolpiti e precisati nella norma di legge, pur essendo stato delineato al momento il quadro orario del solo primo biennio; ciò è avvenuto anche in occasione della precedente riforma dei professionali fatta nel 2017 dal Governo di centrosinistra. Questa circostanza è stata resa necessaria, come anche in passato, dalla scelta di intervenire con il regolamento attuativo per individuare in tale sede gli accorgimenti e le compensazioni necessarie a garantire integralmente gli organici dei docenti.

Infine, si rappresenta che, l'articolo 18, comma 1, della legge n. 206 del 2023 dispone che il percorso liceale si inserisca nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, non prevedendo alcuna abrogazione del percorso di istruzione del liceo delle scienze umane, con opzione economico-sociale.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(19 febbraio 2024)

GASPARRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 13 luglio 2018, il comitato nazionale di bioetica, in risposta ad un quesito sottoposto dall'Agenzia italiana del farmaco, ha elaborato un parere relativo all'eticità dell'uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti affetti da disforia di genere;

nel parere, il comitato, dopo aver delineato in sintesi i benefici e i rischi, avanza raccomandazioni ispirate alla cautela e alle valutazioni caso per caso, richiamando in particolare: la necessità che la diagnosi e la proposta di trattamento provengano da un'*équipe* multidisciplinare e specialistica; che il trattamento sia limitato a casi ove gli altri interventi psichiatrici e psicoterapeutici siano risultati inefficaci; che il trattamento preveda un consenso volontario e consapevole delle informazioni ricevute nelle specifiche condizioni fisiche e psichiche; che si preveda un'adeguata formazione del pediatra, della rete sociosanitaria di base e delle istituzioni scolastiche coinvolte su questi temi;

il comitato raccomanda, inoltre, la predisposizione di studi di sicurezza, efficacia e *follow-up* fisico-psichico sui casi trattati e la previsione di una politica di accesso equo e omogeneo alla triptorelina, e all'AIFA di regolamentare le particolari condizioni di somministrazione del farmaco nella diagnosi della disforia di genere in adolescenza;

i rischi indicati nel parere implicano conseguenze negative sulla crescita, sulla struttura ossea, sull'apparato cardiovascolare, sul cervello, sul sistema metabolico;

con determina 25 febbraio 2019, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 2019, l'AIFA ha inserito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, il medicinale nell'elenco istituito con provvedimento della commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche indicate all'articolo 2 della determina, ai sensi del quale "Il medicinale di cui all'articolo 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'impiego in casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere (disforia di genere), con diagnosi confermata da una équipe multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'Allegato 1 che fa parte integrante della determinazione";

da notizie giunte all'interrogante risulterebbe che nell'ospedale "Careggi" di Firenze ai bambini di età media di 11 anni che vi si recano non venga fornita assistenza psicoterapeutica e psichiatrica e che nello stesso ospedale il reparto di neuropsichiatria infantile proprio non esiste;

risulterebbe, altresì, che le valutazioni psicologiche sui bambini che arrivano all'ospedale Careggi avvengano principalmente sulla base di ciò che gli stessi riferiscono e che successivamente ai piccoli pazienti vengano iniettate le sostanze bloccanti della pubertà (primo passo del percorso di transizione), che impediscono sul nascere la crescita del seno e dei testicoli e bloccano il ciclo mestruale;

è utile evidenziare, con sconcerto e preoccupazione, che l'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato tali farmaci per uso veterinario;

ad oggi non sono noti i danni che tali sostanze possano causare a lungo termine;

in Italia, dove non esiste una legge per l'uso di questi farmaci, è in costante aumento il numero dei bambini che affermano di essere *transgender*: alcuni soffrono di disforia di genere, alcuni chiedono semplicemente di cambiare sesso e a giudizio dell'interrogante in troppi casi vengono accontentati;

sembrerebbe che all'ospedale Careggi la spiegazione razionale di questa pratica medica è che con la pubertà bloccata i bambini hanno tempo di esplorare la loro identità di genere e decidere se proseguire il percorso di transizione,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza di quanto rappresentato;

quali valutazioni si intenda esprimere in merito alla problematica esposta;

se le pratiche mediche espletate nell'ospedale Careggi siano applicate anche in altri ospedali italiani;

quali siano le determinazioni dei componenti del comitato di bioetica attuale, considerato che alcuni di loro erano presenti anche nel precedente comitato che ha approvato il parere del 13 luglio 2018 sopra richiamato;

se si ritenga di valutare l'eliminazione della prescrizione della triptorelina dai farmaci dispensati a carico del servizio sanitario nazionale per la disforia di genere.

(4-00901)

(15 dicembre 2023)

RISPOSTA. - Occorre premettere che la triptorelina è un decapeptide sintetico analogo del GnRH naturale, la cui somministrazione continua inibisce la secrezione di gonadotropine, con la conseguente soppressione delle funzioni testicolari ed ovariche. Nel nostro Paese, la triptorelina è presente in commercio in 3 specialità medicinali (Decapeptyl; Fertipeptid; Gonapeptyl Depot), con formulazioni ed indicazioni terapeutiche differenti.

Per quanto riguarda la popolazione pediatrica, triptorelina è autorizzato per il trattamento della pubertà precoce, prima degli 8 anni nella bambina e prima dei 10 anni nel bambino. Le linee guida internazionali, sottoscritte dalle principali società scientifiche implicate nelle tematiche della disforia di genere (European society of endocrinology, ESE; European society of pediatric endocrinology, ESPE; Lawson Wilkins pediatric endocrine society, LWPES; World professional association for transgender health, WPATH), stabiliscono che in caso di persistenza a pubertà iniziata della disforia di genere, nonostante il coinvolgimento di un *team* multidisciplinare specializzato e l'applicazione di procedure psicodiagnostiche in età prepuberale, è raccomandata la sospensione della pubertà mediante analoghi del GnRH al fine di prolungare la fase diagnostica necessaria ad accertare la stabilità della condizione ed a moderare la sofferenza causata dai cambiamenti corporei. La linea guida raccomanda l'approccio combinato da parte di un *team* multidisciplinare specializzato in tematiche di disforia di genere e dell'età evolutiva che prevede in soggetti che chiedono aiuto prima della pubertà l'applicazione di procedure psicodiagnostiche. In casi di persistenza della disforia di genere a pubertà iniziata, le linee guida raccomandano la sospensione della pubertà non prima dello stadio *tanner* 2-3 mediante ana-

loghi del GnRH al fine di prolungare la fase diagnostica necessaria ad accertare la stabilità della disforia di genere ed a moderare la sofferenza causata dai cambiamenti corporei.

Ulteriori benefici che si ottengono posticipando la pubertà negli adolescenti con disforia di genere sono la prevenzione di cambiamenti fisici irreversibili e la totale reversibilità del trattamento. Altre società scientifiche hanno raccomandato il trattamento in adolescenza con analoghi del GnRH (American academy of child and adolescent psychiatry, Royal college of psychiatry, American psychiatry association task force, Identity and sexual differentiation group), sottolineando che, pur non essendo disponibili *trial* in doppio cieco, ci sono sufficienti evidenze per supportare la raccomandazione all'utilizzo degli analoghi del GnRH.

Il piano di trattamento, in analogia con quanto autorizzato per il trattamento della pubertà precoce, prevede la somministrazione intramuscolare di triptorelina alla dose di 3.75 milligrammi ogni 4 settimane.

I criteri di inclusione e esclusione, così come il piano di monitoraggio clinico, sono stati stabiliti come condizione da rispettare per l'impiego ai sensi della legge n. 648 del 1996, in linea con l'approccio di prudenza suggerito dal Comitato nazionale di bioetica e tenendo conto delle raccomandazioni delle linee guida internazionali.

Nel merito dell'*iter* seguito dall'AIFA, che ha portato alla determina del 25 febbraio 2019, con la quale il medicinale triptorelina è stato inserito nelle liste, si rappresenta che l'AIFA ha ricevuto la richiesta di inserimento della triptorelina nelle liste di cui alla legge n. 648 del 1996 in data 17 novembre 2017 da parte della Società italiana di endocrinologia (SIE), della Società italiana di andrologia e medicina della sessualità (SIAMS), della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (SIEDP) e dell'Osservatorio nazionale sull'identità di genere (ONIG).

L'impiego negli adolescenti con disforia di genere, per bloccare una "pubertà fisiologica", è considerato quindi *off label*, cioè al di fuori delle indicazioni specifiche del farmaco. Con la determina n. 21756/2019, infatti, l'AIFA ha inserito la triptorelina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648, per l'impiego in casi selezionati di disforia di genere, con diagnosi confermata da un'*équipe* multidisciplinare e specialistica e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva. Come noto, la legge n. 648 consente di erogare una specialità medicinale a carico del SSN, da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, previo parere della commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia e che, come per le indicazioni già autorizzate, tali specialità medicinali sono sottoposte dalla stessa Agenzia a monitoraggio continuo dei profili di efficacia e sicurezza.

L'inserimento non comporta un'autorizzazione delle indicazioni oggetto di rimborso, che rimangono pertanto *off label*. Le specialità a base di triptorelina, come gli altri analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine, sono rimborsate in nota 51 per le seguenti indicazioni: carcinoma della prostata e della mammella, endometriosi e fibromi uterini. La procedura che consente l'inserimento e l'eliminazione dei farmaci dall'elenco che ne consente l'erogazione a carico del SSN ai sensi della legge n. 648 richiede un'istruttoria completa sulle richieste ricevute e sulle relative motivazioni.

La richiesta, corredata dell'istruttoria interna svolta sulle evidenze scientifiche pubblicate e del parere dell'esperto endocrinologo esterno, è stata discussa in via preliminare dalla competente struttura dell'AIFA in data 26 gennaio 2018, con l'emissione di un parere favorevole per l'indicazione in soggetti adolescenti allo stadio di *tanner* 2-3, in considerazione dell'efficacia e dei benefici in termini globali rispetto ai diversi aspetti della disforia di genere in adolescenza, della sicurezza, dell'assenza di terapie alternative più efficaci o sicure, e della reversibilità degli effetti soppressivi delle funzioni testicolare e ovarica, raccomandando tuttavia di predisporre dei criteri di inclusione stringenti e l'inserimento obbligatorio in un percorso multidisciplinare. Tale percorso evita il potenziale ricorso ad accessi al trattamento tramite canali illegali nell'intento di limitare i costi di acquisto, con i rischi conseguenti all'uso di farmaci acquisiti tramite canali non controllati ed autorizzati e senza supervisione medica in una popolazione di pazienti molto delicata. Successivamente, l'istruttoria è stata inviata per discussione e parere alla commissione tecnico-scientifica nella seduta del mese di febbraio 2018, durante la quale la commissione ha espresso parere favorevole, sottolineando l'importanza di proseguire il trattamento almeno fino all'età di 16 anni. In considerazione della delicatezza della condizione clinica e della popolazione interessata, l'AIFA ha integrato l'istruttoria con tutti i dati ed i riferimenti necessari e ha inviato una richiesta di valutazione al Comitato nazionale di bioetica in data 10 aprile 2018. Quest'ultimo ha trasmesso all'AIFA il proprio parere in data 24 luglio 2018, supportando in via generale l'inserimento del farmaco nelle liste di cui alla legge n. 648, ma evidenziando le criticità legate a tale indicazione e fornendo raccomandazioni volte a garantire alla popolazione interessata il massimo livello di tutela. In seguito alla ricezione del parere del Comitato, l'AIFA ha avviato la predisposizione della scheda di accesso al trattamento e relativo monitoraggio, e la documentazione relativa alla predisposizione della determina, procedendo all'emissione e pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* in data 2 marzo 2019.

Si rappresenta che, come da recepimento delle raccomandazioni del Comitato nazionale di bioetica, i requisiti per l'accesso al trattamento e il monitoraggio di seguito descritti includono la diagnosi confermata da un'*équipe* multidisciplinare e specialistica composta da specialista in neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, endocrinologia pediatrica, psicologia dell'età evolutiva e bioetica, e in cui l'assistenza psicologica, psicoterapeutica e psichiatrica non sia risolutiva.

Fermo restando quanto sin qui rappresentato, con riferimento alla segnalazione relativa all'utilizzo del medicinale triptorelina nell'azienda universitaria ospedaliera "Careggi" di Firenze, si rappresenta che la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute ha provveduto ad avviare l'*audit* ispettivo nei giorni 23 e 24 gennaio 2024, di concerto con altri soggetti istituzionali, a seguito della quale è stata richiesta e acquisita ulteriore documentazione. È tuttora in corso l'attività istruttoria finalizzata alla formulazione della relazione finale per il Ministro.

Per quanto attiene alla domanda circa l'esistenza di altri ospedali italiani ove siano applicate le pratiche mediche espletate nell'ospedale Careggi, si osserva che il Ministero non dispone di dati relativi ai centri che effettuano il trattamento per la disforia e incongruenza di genere. Si segnala, da ultimo, che, proprio al fine di tutelare i percorsi di affermazione di genere delle persone che intraprendono una terapia per sospendere lo sviluppo dei caratteri sessuali con uso di triptorelina, è attualmente in corso la costituzione di un tavolo tecnico con il coinvolgimento di esperti qualificati per consentire l'effettuazione di tutti gli approfondimenti utili riguardo ai vari aspetti afferenti alla vicenda.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GEMMATO

(19 febbraio 2024)

PELLEGRINO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nell'estate 2014, il signor G.P.B., assieme alla moglie e al figlio A.G., aveva stabilito la propria residenza nel comune di Mesagne (Brindisi) e aveva trovato lavoro presso un'azienda della provincia di Potenza, dalla quale faceva ritorno nel fine settimana dopo averci trascorso i giorni lavorativi;

come si evince dai documenti processuali, il 29 ottobre 2015, dopo aver tentato più volte di contattare telefonicamente la moglie, A.A., senza ottenere risposta, ha scoperto, telefonando ai genitori della moglie residenti in Kazakistan, che la consorte si trovava lì con il loro piccolo;

la donna, alla richiesta di spiegazioni avanzata dal marito, aveva manifestato l'idea di non rientrare in Italia;

considerato che

il signor B. ha formalizzato regolare denuncia presso le autorità competenti brindisine;

dal momento della presentazione della denuncia, è riuscito a rivedere il figlio soltanto una volta in Kazakistan e alla presenza di un legale kazako;

stando a quanto riferito e documentato dal padre, il piccolo A., cittadino italiano, sarebbe attualmente trattenuto in Kazakistan in luogo ignoto da persone non legittimate alla sua custodia;

secondo i legali del signor B., le reiterate istanze presentate all'ambasciata d'Italia per rintracciare il minore non avrebbero ottenuto riscontri positivi, nonostante le autorità brindisine abbiano emesso una sentenza, attualmente esecutiva, nei confronti della madre, condannandola ad un anno di reclusione per sottrazione internazionale di minore con sospensione della responsabilità genitoriale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intendano prendere per accelerare l'attività di ricerca e di ritrovamento del minore, consentendo il suo ricongiungimento con il padre.

(4-00896)

(14 dicembre 2023)

RISPOSTA. - Il minore A.G. è nato il 15 settembre 2013 a Taraz (Kazakistan), dal matrimonio del signor P.B.G., italiano, con la signora A.A., kazaka. In Italia, il bambino è titolare di doppia cittadinanza, italiana e kazaka, mentre in Kazakhstan le autorità lo considerano solo cittadino kazako. Nell'ottobre 2015, la signora A. si è trasferita in Kazakistan con il figlio, sottraendolo al padre senza autorizzazione e senza più fare ritorno in Italia.

A seguito della denuncia presentata dal sig. G., nel febbraio 2017 il Tribunale di Brindisi ha condannato la signora A. alla pena di due anni di reclusione e alla sospensione della responsabilità genitoriale. A gennaio 2018 il Ministero della giustizia ha richiesto l'arresto internazionale provvisorio della donna ai fini dell'extradizione, mentre l'Interpol, su richiesta dello stesso Ministero, ha emesso una segnalazione con richiesta di rintracciare la persona da catturare. Il 19 aprile 2018, con atto inviato alla Questura di Brindisi e alla Direzione centrale della polizia criminale del Ministero dell'interno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi ha espresso parere favorevole alla diffusione di una *yellow notice* finalizzata alla ricerca in ambito internazionale del minore.

Le autorità kazake hanno sinora negato sia l'estradizione della signora A.A., sia l'esecuzione *in loco* della condanna, sul presupposto che i fatti a lei contestati non costituiscano reato in Kazakhstan. Nel frattempo, il locale Tribunale di Taraz ha concesso alla signora l'affido esclusivo del bambino, prevedendo e regolando il diritto di visita e contatto del padre. Nel dicembre 2022 il padre, attraverso il Ministero della giustizia, ha presentato un'istanza per modificare le modalità di esercizio del proprio diritto di visita al figlio, ai sensi dell'art. 21 della Convenzione de L'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. L'ambasciata d'Italia ad Astana resta a disposizione del signor G. per fornire ogni supporto operativo utile a favorire l'esercizio del suo diritto.

Risulta a questo Ministero che il minore risieda sempre nella medesima località, nota al signor G., ovvero nella città di Tara; presso il domicilio della madre e della nonna materna. Ciò è attestato sia dalle informative dell'Interpol, sia dalle visite consolari svolte negli anni dall'ambasciata d'Italia ad Astana. L'ultima è stata effettuata il 29 novembre 2023, previo consenso della madre. In tale occasione, il bambino è apparso godere di ottima salute e la signora si è detta favorevole all'organizzazione di una prossima visita del signor G. in Kazakhstan. L'ambasciata italiana ad Astana continua a mantenere i contatti con il connazionale, al quale ha anche suggerito di avvalersi di un legale *in loco*, oltre che di recarsi personalmente a visitare il figlio, eventualmente assistito dal personale diplomatico. Rimangono aperti anche i canali con le associazioni che sostengono il connazionale e con il suo legale in Italia.

La vicenda è seguita da questo Ministero sin dalla prima segnalazione nel 2015. Negli anni sono intervenuti per sensibilizzare le autorità kazake, anche con atti formali, l'allora ministro Moavero, l'allora il sottosegretario Della Vedova e il vice ministro Cirielli, oltre al direttore generale per gli italiani all'estero e l'ambasciatore *pro tempore*.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

SILLI

(21 febbraio 2024)

POTENTI. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

il SIN di Livorno è stato definito inizialmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, che ne ha

stabilito la perimetrazione, comprendendo l'area industriale di Livorno e l'area marina antistante al sito, delimitata a nord dalla foce del canale dello scolmatore e a sud dal faro di Livorno;

in data 22 maggio 2014, il medesimo Ministero ha emanato il decreto ministeriale relativo alla ripermetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, a seguito del quale è stato ridotto il perimetro del SIN, rendendo l'area totale pari a circa 200 ettari di aree a terra di proprietà di privati, corrispondenti alle aree della centrale termoelettrica "Marzocco" dell'Enel (12 ettari) e la raffineria dell'Eni;

la nuova perimetrazione comprendeva, inoltre, le aree marino-costiere ubicate all'esterno delle dighe foranee e fino al limite della perimetrazione del SIN, cioè approssimativamente a 3 chilometri dalla costa, che, sulla base delle indagini di caratterizzazione eseguite nel 2005, non erano risultate al di sotto dei valori di intervento individuati da ISPRA ex ICRAM (pari a circa 577 ettari); mentre le aree dei canali industriali e le aree portuali (incluse all'interno delle dighe foranee) erano di competenza della Regione Toscana;

con decreto direttoriale prot. n. 133/RIA del 10 agosto 2021 è stata conclusa positivamente la conferenza dei servizi decisoria per la ridefinizione del perimetro del SIN con totale esclusione dallo stesso dell'area marina;

le indagini di caratterizzazione eseguite nelle aree SIN hanno evidenziato una situazione di rilevante inquinamento nei terreni, nelle acque di falda e nei sedimenti delle aree marino-costiere, correlabile principalmente alle attività condotte all'interno della raffineria e della centrale termoelettrica (quest'ultima dismessa dal 2015),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa riferire sullo stato delle azioni pubbliche e private utili per le bonifiche indispensabili per aumentare la qualità ambientale del sito e rendere le aree pienamente utilizzabili e attrattive, sia per gli insediamenti industriali esistenti che per nuovi investitori.

(4-00188)

(30 gennaio 2023)

RISPOSTA. - Il sito di interesse nazionale di Livorno è stato inizialmente perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003. In data 22 maggio 2014, è stato emanato il decreto ministeriale n. 147 relativo alla ripermetrazione del SIN. A seguito della ridefinizione in riduzione del perimetro, l'area totale a terra risultava pari a circa 200 ettari, corrispondenti alle aree ENEL centrale termoelettrica

"Marzocco" e ENI raffineria e relative pertinenze; la nuova perimetrazione comprendeva, inoltre, le aree marino-costiere che, dalle indagini di caratterizzazione eseguite da ISPRA ex ICRAM, non erano risultate al di sotto dei valori di intervento. Per tutte le aree ex SIN non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Toscana subentrava all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora ambiente e sicurezza energetica, nella titolarità dei relativi procedimenti, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Un'ulteriore ridefinizione del perimetro del SIN, sulla scorta dell'articolo 5-bis, comma 2, lett. d), della legge n. 84 del 1994 e del decreto ministeriale n. 351/STA dell'8 giugno 2016, che ha fissato i "criteri per la definizione dei valori di riferimento specifici di concentrazione degli inquinanti - attuazione articolo 5-bis, Legge 84/1994", e ha determinato la totale esclusione dell'area marino-costiera dal SIN: il decreto a firma dell'allora Ministro della transizione ecologica del 17 novembre 2021 è stato pubblicato, con la relativa cartografia, sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 302 del 21 dicembre 2021. Pertanto, attualmente il SIN di Livorno comprende solo aree a terra, di proprietà privata, e nessuna area pubblica.

Per quanto attiene alla contaminazione, sono state effettuate le opportune indagini di caratterizzazione, eseguite nelle aree SIN in più fasi temporali. Hanno evidenziato una situazione di rilevante inquinamento nei terreni, nelle acque di falda e nei sedimenti delle aree marino-costiere; in particolare, sono stati riscontrati metalli, IPA, alifatici clorurati cancerogeni, idrocarburi leggeri e pesanti, MTBE, BTEXS. La contaminazione rilevata pare correlabile principalmente alle attività condotte all'interno della raffineria ENI e della centrale termoelettrica ENEL, con recenti evidenze, tuttavia, anche di un'origine esterna della contaminazione della falda che interessa l'area ENEL, con riferimento ai solventi clorurati.

Per quanto concerne lo stato di attuazione della caratterizzazione e degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei terreni è bene rilevare che tutte le aree ricomprese nel SIN risultano caratterizzate per la matrice ambientale suolo e sottosuolo, nonché acque sotterranee.

Suolo e sottosuolo.

Al riguardo, si evidenzia che, per l'area della centrale termoelettrica ENEL, dismessa nel 2015, è stata approvata dal Ministero con decreto n. 92/STA del 15 marzo 2018, l'analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica per la contaminazione da metalli e idrocarburi relativa alla matrice suolo e sottosuolo. Con nota ENEL-PRO 0011862 del 29 luglio 2021, acquisita in data 30 luglio 2021, ENEL ha trasmesso la relazione di fine lavori inerente al "progetto operativo di bonifica dei terreni dell'area sorgente AS7 con concentrazioni di idrocarburi pesanti C>12 superiori alle CSR determinate tramite analisi di rischio" approvato con decreto n. 165/RIA del 20 no-

vembre 2020, con contestuale richiesta del "rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06".

Per l'area della raffineria ENI e pertinenze, successivamente all'indizione della conferenza dei servizi decisoria, con nota ministeriale del 13 maggio 2021, sul documento "analisi di rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - revisione in risposta alla nota del MATTM del 24 settembre 2020" e sul progetto di messa in sicurezza operativa delle acque di falda e relativi elaborati di supporto inerenti al modello numerico del flusso idrico sotterraneo, diversi incidenti occorsi nell'area della raffineria, nonché il rinvenimento di amianto e la conseguente necessità di bonifica, hanno reso necessaria la verifica del modello concettuale del sito utilizzato per l'analisi di rischio.

Con nota RAFLI (raffineria di Livorno) DIR 61/203-2022 del 30 giugno 2022, acquisita in data del 1° luglio 2022, ENI ha trasmesso il documento "analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 - riposta alla nota del MITE del 01 giugno 2022 e Aggiornamento CSR", come integrato dagli allegati trasmessi con comunicazione del 1° luglio 2022, acquisita al prot. n. 0082231 del 1° luglio 2022, che costituisce l'aggiornamento redatto sulla base dei complessivi risultati dei monitoraggi aria ambiente *in-door*, *flux chamber* e *vapor pin* eseguiti dalla società nel corso del 2021. Con nota del 9 settembre 2022 è stata indetta, quindi, la conferenza dei servizi decisoria per l'aggiornamento del procedimento, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento "analisi di rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 - Revisione in risposta alla nota del MATTM prot. 0074479 del 24 settembre 2020" ed al suo aggiornamento del giugno 2022 citato, nonché al progetto di messa in sicurezza operativa delle acque di falda (e relativi elaborati di supporto) trasmesso da ENI con nota prot. RAFLI DIR 61/201-2020 FL/ff del 18 dicembre 2020, acquisita dal Ministero in data 13 gennaio 2021, il quale non ha necessitato di aggiornamenti a seguito della revisione dell'attestato di rischio, come dichiarato dalla società stessa.

Sono stati acquisiti, nell'ambito della fase decisoria di cui alla conferenza, i pareri della Regione (contenente anche il decreto regionale n. 19283 del 29 settembre 2022, provvedimento di autorizzazione allo scarico dell'impianto TAF del progetto di messa in sicurezza ordinaria della raffineria nel fosso dell'acqua salsa, antifosso delle acque chiare), ISPRA, ARPAT, ISS (in cui l'Istituto, per quel che riguarda le CSR sanitarie individuate per il suolo superficiale e per il suolo profondo, evidenzia delle perplessità sui valori riportati per alcuni contaminanti, quali mercurio e benzene, a causa della loro tossicità) e INAIL. Con nota del 31 gennaio 2023, acquisita dal Ministero il 31 gennaio 2023, l'ISS ha trasmesso il parere integrativo richiesto dal Ministero con nota del 23 gennaio 2023; nel parere, si ribadisce quanto osservato nel parere precedente e si ritiene che debbano essere integrati i monitoraggi dei vapori, eventualmente rimodulando gli obiettivi di bonifica (CSR) individuati. Inoltre, con nota RAFLI DIR 61/009-2023 del

25 gennaio 2023, acquisita in data 26 gennaio 2023, ENI ha trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul rinvenimento di materiali inerti contenenti residui di amianto durante le attività di scavo propedeutiche alla realizzazione del nuovo percorso di due gasdotti, opera alla quale il Ministero non aveva espresso motivi ostativi, per quanto di competenza, con nota del 9 novembre 2022.

Sulla base di quanto esposto il Ministero, con nota prot. n. 0032154/MiTE del 6 marzo 2023, ha chiesto a ENI di inviare la relazione di fine lavori, nonché gli esiti della verifica, a seguito delle attività, del modello concettuale del sito utilizzato nell'analisi di rischio presentata, inoltre è stato richiesto anche un documento di riscontro alle osservazioni espresse dall'ISS nel parere del 31 gennaio 2023, contenente un piano di monitoraggio dei vapori integrativo nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto, al fine di procedere alle determinazioni conclusive sulla documentazione costituita dall'analisi di rischio e dal progetto di messa in sicurezza delle acque di falda dell'area della raffineria su di essa basato, unitamente al suddetto piano di monitoraggio integrativo. La società ha trasmesso, con nota prot. RAFLI DIR 61/126-2023 del 30 maggio 2023, acquisita in data 31 maggio 2023, il riscontro alla nota richiamata, contenente in allegato la seguente documentazione: a) relazione di fine lavori di bonifica da MCA (notifica *ex art.* 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prot. RAFLI DIR 61/009 del 25 gennaio 2023) ed esiti della verifica del modello concettuale; b) analisi di rischio sito specifica ai sensi del decreto, in risposta alla nota ministeriale prot. 32154 del 6 marzo 2023 e piano di monitoraggio dei vapori integrativo ("integrativo rispetto a quelli condotti finora, finalizzato a verificare la potenziale migrazione dei vapori in corrispondenza delle aree residenziali limitrofe ed eventualmente a rimodulare, sulla base dei valori riscontrati, le CSR per l'area in esame", come dichiarato dalla società).

La società ritiene di avere completamente rimosso l'amianto rinvenuto e che non sussistano modifiche del modello concettuale del sito causate dalle attività di bonifica da amianto condotte. Si evidenzia che, nel piano di monitoraggio presentato, la società propone "di eseguire la campagna di monitoraggio integrativa nei mesi estivi con lo scopo di poter verificare l'eventuale presenza di vapori nel sottosuolo in un periodo stagionale che massimizzi il potenziale percorso di migrazione dal terreno e dalle acque di falda (...) Al termine della campagna di monitoraggio sarà prodotta una relazione tecnica a conclusione delle valutazioni del rischio sanitario riportate nella precedente documentazione già condivisa con gli Enti competenti".

Con nota prot. n. 0093895/MASE dell'8 giugno 2023, il Ministero ha richiesto parere sulla suddetta documentazione integrativa. A tal proposito, in data 11 luglio 2023 con protocollo 0112988/MASE è stato acquisito il parere formulato da ISS, seguito in data 13 luglio 2023 dal parere dell'ISPRA, che evidenziano il permanere di alcune criticità; in particolare, si ritengono necessarie ulteriori attività a tutela della salute della popolazione residente *off site* e si indica la presenza di fonti primarie di contaminazione

(per esempio prodotto in fase separata) per le quali, ai sensi della normativa vigente, devono essere predisposti idonei interventi di rimozione o isolamento. Con nota prot. n. 53760 del 14 luglio 2023, acquisita al prot. n. 0115550 del 14 luglio 2023, ARPAT ha ritenuto condivisibili le osservazioni dell'ISPRA. Al prot. n. 0170681 del 24 ottobre 2023 è stato acquisito anche il parere dell'INAIL, che ha condiviso alcune osservazioni dell'ISPRA e dell'ISS.

Al fine di discutere le criticità residue, il Ministero ha convocato una riunione dedicata con gli enti e istituti tecnici che hanno formulato le osservazioni, alla quale hanno partecipato anche la Regione Toscana e il Comune di Livorno. All'esito della riunione, tenutasi in videocollegamento in data 25 ottobre 2023, si è concordato che l'analisi di rischio (unitamente alla quale è stato presentato il progetto di messa in sicurezza delle acque di falda, su di essa basato) è approvabile con alcune condizioni e prescrizioni, che saranno inserite nel decreto di approvazione. Il resoconto della riunione, condiviso con i partecipanti, contiene una richiesta di parere agli enti e istituti per la formulazione delle osservazioni aggiuntive; al riguardo, è stato già acquisito al prot. n. 0187835 del 20 novembre 2023 il parere dell'ISPRA "GEO-PSC 2023/380" trasmesso con nota prot. n. 0062931/2023 del 20 novembre 2023, con il quale l'Istituto formula le ulteriori osservazioni relativamente ai soli aspetti ambientali, complementari rispetto alle osservazioni già formulate nella relazione tecnica istruttoria precedente.

Inoltre, nel mese di novembre 2023 sono state acquisite due notifiche di pericolo di inquinamento ai sensi dell'art. 249 del decreto legislativo n. 152 trasmesse da ENI. Il Ministero è in attesa delle relazioni di aggiornamento inerenti a tali eventi, che dovranno contenere anche gli esiti della verifica del modello concettuale del sito utilizzato per l'analisi di rischio, ai fini dell'approvazione dell'analisi medesima.

Acque di falda.

Tutte le aree ricomprese nel SIN risultano caratterizzate per la matrice ambientale acque sotterranee.

In merito all'area ENEL, è stata approvata dal Ministero, con decreto n. 489/STA del 17 novembre 2017, l'analisi di rischio sanitario-ambientale sito-specifica per la contaminazione delle acque di falda. Considerati i superamenti delle concentrazioni di soglie di contaminazione di tabella 2 dell'all. 5 al titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riscontrati in falda per diversi parametri, la società ha messo in atto un intervento di messa in sicurezza su una parte dei piezometri realizzati nell'area, ulteriormente implementato a seguito degli esiti delle indagini integrative del 2016 svolte dopo la dismissione della centrale. La prosecuzione del monitoraggio delle acque di falda, secondo un piano con frequenza semestrale, è stata richiesta dal decreto di approvazione della citata analisi di ri-

schio relativa ai suoli. I risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, trasmessi periodicamente dalla società, sono oggetto di parere da parte degli enti tecnici, su richiesta del Ministero; in alcuni casi di conformità alle concentrazioni di soglia di contaminazione, in base ai dati di monitoraggio di più campagne recenti, la sospensione delle attività di messa in sicurezza di emergenza da alcuni piezometri, richiesta della società, ferma restando la prosecuzione del monitoraggio, è stata ritenuta condivisibile a condizione che, qualora i successivi monitoraggi delle acque sotterranee dovessero evidenziare di nuovo superamenti delle soglie, la società provveda al ripristino dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza e comunque alle iniziative di messa in sicurezza e prevenzione necessarie.

Nel 2019 la società ha realizzato nuovi *cluster* piezometrici ubicati al di fuori del sito ENEL, in area pubblica, per verificare l'ipotesi della presenza di una sorgente di contaminazione esterna. I dati raccolti con le indagini integrative eseguite nel 2019 hanno confermato la presenza di una sorgente attiva da solventi clorurati a monte idrogeologico all'esterno del sito ENEL. In riscontro alla richiesta del Ministero, con nota prot. n. 100174/MATTM del 1° dicembre 2020 ENEL ha trasmesso, con nota prot. ENEL-PRO n. 0019633 del 29 dicembre 2020, acquisita al prot. n. 109988/MATTM del 29 dicembre 2020, il documento tecnico "centrale Enel di Livorno - progetto definitivo di un sistema di prevenzione per l'intercettazione e rimozione dei composti organoclorurati in falda, entranti a monte idrogeologico" relativo al sistema che la società intendeva avviare quale misura di prevenzione; tale sistema è destinato a sostituire progressivamente e totalmente il sistema di messa in sicurezza di emergenza attualmente attivo ed è finalizzato essenzialmente a proteggere il sito ENEL dalla contaminazione proveniente da aree esterne. Con nota prot. n. 0145991 del 27 dicembre 2021, sono stati trasmessi alla società i pareri di ISPRA e ARPAT acquisiti sul suddetto documento di misure di prevenzione ed è stato chiesto alla società di: a) proseguire le attività di monitoraggio sulla rete piezometrica, continuando ad includere, nel *set* analitico dei parametri da ricercare, selenio e arsenico (che ha mostrato, nella campagna di monitoraggio dell'aprile 2021, vari superamenti della relativa soglia di contaminazione sui piezometri di monitoraggio interni al sito); b) valutare gli interventi di messa in sicurezza necessari in caso di conferma dei superamenti riscontrati per i suddetti parametri; analoghi interventi dovranno essere attuati e proseguiti al superamento dei limiti normativi per eventuali contaminanti diversi da quei composti clorurati per i quali si desume che la sorgente sia esterna al sito e in relazione ai quali verrà implementato il suddetto sistema di misure di prevenzione. Inoltre, ai fini del controllo, la Regione Toscana e l'ARPAT dovranno trasmettere al Ministero, acquisite le necessarie informazioni sulla base dei dati delle future attività di monitoraggio, una relazione semestrale sull'efficienza ed efficacia delle misure attivate ed in corso di esecuzione. I dati acquisiti potranno essere funzionali anche alla calibrazione del sistema di misure di prevenzione attivato.

Con nota prot. n. 244940 del 15 giugno 2022, acquisita al prot. n. 0074986 del 15 giugno 2022, la Regione Toscana ha informato il Ministero di aver già tenuto due tavoli tecnici con gli enti locali al fine di approfondire gli aspetti legati alla contaminazione da organoalogenati rilevata nelle aree esterne a monte dello stabilimento ENEL, nonché di programmare lo svolgimento di indagini esterne al sito per la ricerca della sorgente di tale contaminazione (veniva indicato come "in corso" il procedimento di affidamento per la realizzazione delle indagini ambientali); ciò in relazione, oltre che alla bonifica, anche agli eventuali rischi sanitari connessi alla presenza di dette sostanze nelle acque sotterranee. Con la stessa nota, la Regione ha chiesto alla ASL territoriale e al Comune di Livorno di raccordarsi al fine di valutare quanto prima gli aspetti legati ai valori elevatissimi di concentrazione da organoalogenati riscontrati nelle aree esterne a monte del sito, per eventuali adempimenti di tipo sanitario. Con nota prot. n. 0017079 del 27 ottobre 2022, acquisita al prot. n. 0134161 del 28 ottobre 2022, ENEL ha riscontrato la nota prot. n. 0088161/MiTE del 14 luglio 2022 (nella quale, tra l'altro, si riportavano le conclusioni dei pareri ARPAT-ISPRA ed in particolare la ragionevolezza dell'ipotesi sostenuta dalla società di un'origine esterna della contaminazione da solventi clorurati), al contempo sollecitando la Regione ad attestare espressamente la provenienza esterna della contaminazione e l'assenza di responsabilità della società.

Per quanto riguarda il sistema di messa in sicurezza di emergenza attualmente in funzione sull'area, il Ministero ha sottolineato che le modalità e le tempistiche di progressiva disattivazione dei relativi impianti dovranno essere definite da ENEL in accordo con gli enti di controllo e solo a seguito della valutazione, da parte di questi ultimi, degli esiti del monitoraggio delle acque sotterranee successivo all'attivazione del sistema di misure di prevenzione, sulla base di un periodo temporale di rilevamento congruo per permettere tale valutazione. In particolare, la disattivazione dell'intervento di messa in sicurezza di emergenza sul piezometro S309A sarà possibile solo sulla base di risultati del monitoraggio che dimostrino l'assenza di contaminazione da triclorometano, parametro non riconducibile alla sorgente individuata esternamente al sito ENEL.

Con nota acquisita al prot. n. 0094945 del 12 giugno 2023, la società ha comunicato che, in riferimento al monitoraggio semestrale delle acque sotterranee dei piezometri interni al sito ENEL (primo semestre 2023), nel periodo 26-30 giugno 2023 era prevista l'esecuzione di una nuova campagna di monitoraggio. Da ultimo, con nota acquisita al prot. n. 0119761 del 21 luglio 2023, ENEL ha trasmesso i risultati dei monitoraggi semestrali delle acque sotterranee eseguiti nel mese di giugno 2022 (primo semestre 2022) e dicembre 2022 (secondo semestre 2022) sulla rete dei piezometri interni e ha comunicato che nell'ultimo monitoraggio semestrale di dicembre 2022 i piezometri S04 e S06 hanno evidenziato superamenti della concentrazione di soglia di contaminazione per il parametro tricloroetilene; pertanto, i sistemi di emungimento presso tali piezometri, il cui esercizio era stato sospeso a seguito dei pareri favorevoli trasmessi dal Ministero con note prot.

n. 0102043 del 23 settembre 2021 per il piezometro S04 e prot. n. 0088161 del 14 luglio 2022 per il piezometro S06, sono stati riattivati.

In merito all'area ENI, sono in esecuzione interventi di messa in sicurezza e prevenzione della falda superficiale sottostante all'area della raffineria, mediante un sistema di emungimento e trattamento in impianto interno. Al riguardo, con nota del 16 maggio 2019, la società ha comunicato di aver effettuato interventi tecnici su alcuni piezometri del sistema di messa in sicurezza di emergenza al fine di incrementare l'efficacia degli emungimenti. Da ultimo, con nota prot. n. 0155135 del 29 settembre 2023, il Ministero ha formulato richiesta di parere sul documento "quadro di sintesi del funzionamento dei sistemi di messa in sicurezza della falda superficiale marzo 2006-dicembre 2022" relativo all'area, trasmesso da ENI e contenente la descrizione di tutti i sistemi di messa in sicurezza in emergenza installati in sito, i rilievi piezometrici e i risultati delle analisi trimestrali, nonché la presentazione dei principali parametri indicativi connessi al funzionamento, alla gestione e al monitoraggio. L'acquisizione dei pareri richiesti è in corso. Al completamento dell'*iter* istruttorio relativo all'analisi di rischio potrà essere approvato il progetto di messa in sicurezza ordinaria delle acque di falda presentato dalla società.

Infine, considerato che, a seguito del decreto ministeriale n. 469 del 17 novembre 2021, il SIN di Livorno è stato ripermetrato e non include più aree pubbliche ma unicamente aree a terra di proprietà privata (raffineria e centrale), le risorse residue del programma nazionale bonifiche, ex decreto ministeriale n. 468 del 2001, pari a 869.199,79 euro, non possono più essere destinate al finanziamento di interventi di bonifica nel sito. Pertanto, con nota del 3 aprile 2023 il Ministero ha proposto alla Regione di destinare tali risorse ad altro SIN presente nel territorio regionale. La proposta è stata condivisa nel corso della riunione del 5 luglio 2023 con la Regione Toscana.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

PICHETTO FRATIN

(16 febbraio 2024)
